



DETERMINAZIONE N. 151/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 39-2020-RIESAME Invito e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 39/2020 – RIESAME prot. n. 5408 dell'11.05.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/01/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA determinazione AgID n.474/2020 del 5/11/2020 con la quale, a seguito di una richiesta di conferma documentale al Segnalante riguardo le asserite modalità di sottoscrizione digitale e presentazione adottate per la istanza ad un concorso e in assenza di riscontro da parte dello stesso si era ritenuto fosse sopravvenuta una carenza di interesse con conseguente archiviazione della Segnalazione;

VISTA la nota prot. AgID n. 14001 del 09/11/20, con la quale il Segnalante ha inoltrato *“la documentazione utile per l'esame della pratica”* di cui alla segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 39/2020;

ESAMINATA la Trattazione n. 39/2020 - RIESAME, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa al riesame della fattispecie rappresentata a seguito della produzione da parte del Segnalante della documentazione richiesta.

In particolare , premesso che la ipotizzata precedente comunicazione all'Agenzia dal parte del segnalante relativa alla documentazione richiesta, come anche confermato dall'Ufficio di Protocollo, non è mai pervenuta all' Agenzia in quanto erroneamente inviata all'indirizzo posta-certificata@telecompost.it, nel riesame della questione sono state verificate le modalità di sottoscrizione (con firma digitale) e di presentazione (via PEC) adottate per la domanda e la documentazione allegata in esame, giova osservare che nella sua risposta l'Ente ha fatto riferimento al D.P.R. 445/2000. Il citato art. 38, co. 2 del DPR 445/2000 prevede che: *“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in*

tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

E l'art. 65, co. 1, alla lettera a) dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide *"se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20"*. Ancora, come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2493 del 16 aprile 2019, *"..., come statuito da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 2013, "dal combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti deriva che l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante"*.

Più in generale, appare richiamabile il principio del *favor participationis*, al quale devono uniformarsi anche le procedure concorsuali per l'assunzione a pubblici impieghi, che intende superare inutili formalismi per l'attuazione dei principi, per l'appunto, di *favor participationis* e di semplificazione, coniugandosi i principi dell'imparzialità e della *par condicio* tra i candidati a quelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per quanto sopra esposto, si propone al Difensore per il digitale di adottare un provvedimento che, a seguito del riesame della Segnalazione sulla base della documentazione prodotta dal Segnalante, inviti l'Amministrazione Comunale ad adeguarsi alla normativa vigente per una corretta applicazione dell'art. 65 del C.A.D.;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che a seguito del riesame approva la richiamata Trattazione n. 39/2020 - RIESAME ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata ad adeguarsi alla normativa vigente per una corretta applicazione dell'art. 65 del C.A.D., dandone comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

1) di approvare dette Trattazione n. 39/2020 - RIESAME, Invito all'Ente segnalato e Comunicazione al segnalante che, allegati alla presente, ne formano parte integrante;

2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agencia.

Segnalazione n. 39/2020- RIESAME - Trattazione

Oggetto: Riesame a seguito di trasmissione di documentazione relativa alla Segnalazione n. 39/2020 – Note prott. nn. 14001 e 14004 del 09/11/20 - Amministrazione segnalata: Comune di Salisano (RI) - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 5408 dell'11/05/20.

Il Segnalante riporta quanto segue: *“in riscontro alla Vs. di pari oggetto, in allegato inoltro la documentazione utile per l'esame della pratica”*.

Inoltre, *“ad integrazione della precedente di pari oggetto, si allega copia del messaggio che avevo inviato il 7 agosto, di riscontro alla Vostra richiesta di documentazione del 6 agosto”*.

Con segnalazione n. 39/2020 (prot.n. 5408 dell'11/05/20) viene lamentata una violazione dell'art. 65 del C.A.D. da parte del Comune in esame.

Pertanto, all'esito dell'esame preliminare è stata inviata una richiesta chiarimenti all'Ente, il quale ha fornito riscontro, confermando la correttezza del proprio operato con richiami *“alla costante giurisprudenza in materia”* (vedasi due sentenze, una del TAR Campania – 07/03/18 n. 1445 – l'altra della Sez. 6^a del Consiglio di Stato – 16/04/19 n. 2483).

A questo punto, per completezza del quadro istruttorio è stato richiesto al Segnalante in data 06/08/20 di documentare le modalità di sottoscrizione e presentazione adottate per la domanda e documentazione allegata in esame, che lo stesso afferma avvenute con firma digitale via PEC.

In considerazione del lasso di tempo intercorso, la Determinazione n. 474 del 05/11/20 ha archiviato quanto segnalato per sopravvenuta carenza di interesse del cittadino.

In data 09/11/20 il Segnalante ha riscontrato (prot. n. 14001) la Comunicazione di archiviazione di cui al prot. n. 13948 della stessa data, inoltrando la documentazione a suo tempo richiesta.

Inoltre, in pari data l'utente ha informato (prot. n. 14004) che all'epoca della prima richiesta di documentazione aveva già trasmesso quanto richiesto; su quest'ultimo aspetto occorre precisare che, come anche confermato dall'Ufficio di Protocollo, l'asserita e-mail del 07/08/20 non è mai pervenuta a questa Agenzia in quanto inviata all'indirizzo posta-certificata@telecompost.it.

Tornando al merito della questione, verificate le modalità di sottoscrizione (con firma digitale) e presentazione (via PEC) adottate per la domanda e documentazione allegata in esame, giova osservare che nella sua risposta l'Ente ha fatto riferimento al D.P.R. 445/2000.

Il citato art. 38, co. 2 del DPR 445/2000 prevede che: *“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

E l'art. 65, co. 1, alla lettera a) dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide *“se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20”*.

Ancora, come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2493 del 16/04/19, *“... come statuito da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 2013, “dal combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti deriva che l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”*.

Più in generale, appare condivisibile il principio del *favor participationis*, a cui devono uniformarsi tanto le procedure concorsuali per l'assunzione a pubblici impieghi che le procedure relative agli appalti, risulta finalizzato a superare inutili formalismi per l'attuazione dei principi, per l'appunto, di *favor participationis* e di semplificazione, coniugandosi i principi dell'imparzialità e/o della *par condicio* tra i candidati ed a quelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Tanto considerato, si ritiene la Segnalazione di cui in oggetto fondata e si propone, quindi, al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti il Comune di Salisano ad adeguarsi alla normativa vigente per una corretta applicazione dell'art. 65 del C.A.D.

05/02/2021

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di Salisano

comune.salisano@pec.it

Oggetto: Invito n. xx - Segnalazione n. 39/2020 – RIESAME - Qualificazione tematica: Identità digitale – Prot. n. 5408/20 e 14001/20.

Come è noto l'art. 17, co. 1-*quater*, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede: *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

La Determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-*quater* del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 5408 dell'11/05/20) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 65.

Verificate le modalità di sottoscrizione (con firma digitale) e di presentazione (via PEC) adottate per la domanda e la relativa documentazione, prodotta dal Segnalante allegata in esame, a seguito dell'inoltro di documentazione da parte del Segnalante (prot. n. 14001 del 09/11/20), giova osservare che nel riscontro fornito sulla questione alla scrivente Agenzia di cui al prot. n. 2094/20 anche Codesta Amministrazione ha fatto riferimento al D.P.R. n. 445/2000.

In particolare l'art. 38, co. 2 del citato DPR 445/2000 prevede che: *“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*. Detto art. 65, co. 1, alla lettera a) dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide *“se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20”*.

Peraltro, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2493 del 16/04/19, ha precisato che *“..., come statuito da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 2013, “dal combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti deriva che l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”*.

Pertanto, anche ricordando il principio del *favor participationis* applicabile alle procedure concorsuali per l'assunzione in pubblici impieghi, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Salisano *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”* ovvero, laddove ciò non sia possibile per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurare che la fattispecie abbia a ripetersi per il futuro, garantendo il rispetto della normativa C.A.D. in tema di applicazione dell'art. 65 in occasione di bandi a selezioni e concorsi per l'assunzione, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e*

il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Cordiali saluti.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 39/2020 - RIESAME - Amministrazione segnalata: Comune di Salisano - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocolli nn. 14001 e 14004 del 09/11/20.

Gent.mo Segnalante, all'esito del riesame istruttorio effettuato a seguito del Suo inoltro di documentazione, si informa che questo Ufficio ha ritenuto fondato quanto da Lei riportato; pertanto, ha proceduto all'invio dell'Invito n. xx all'Ente segnalato affinché applichi la normativa vigente. Nel medesimo Invito si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, lo stesso è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del medesimo Ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 17, co. 1-quater del C.A.D., *"il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Al contempo, con riferimento a quanto rappresentato nella comunicazione di cui al sopra riportato prot. n. 14004/20, corre l'obbligo precisare che, come anche confermato dall'Ufficio di Protocollo di questa Agenzia, l'asserito invio della e-mail del 07/08/20 non è mai pervenuto a questa Agenzia in quanto da Lei erroneamente inviato all'indirizzo posta-certificata@telecompost.it e non all'indirizzo dell' Agenzia.

Cordiali saluti.